

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 12/04/2022

FATTO

1.- Titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, la ricorrente riferisce di una vicenda occorsale in relazione a un pignoramento concernente le somme presenti su detto conto.

La banca, dunque, in data 22 settembre 2021 riceve la notifica dell'atto di pignoramento (effettuato per l'importo complessivo di € 538,42 da concessionario di servizi di riscossione di tributi locali) e blocca il conto (che in quel momento dà un saldo attivo di poco inferiore ai 200,00 euro). Venuta a conoscenza della circostanza, la ricorrente chiede alla banca di poter versare sul medesimo una somma bastante a estinguere il debito e così pure liberare il conto. Non ricevendo riscontri da parte dell'intermediario, peraltro, la ricorrente provvede in altro modo a saldare il proprio debito.

In data 30 settembre, la ricorrente viene poi raggiunta dalla comunicazione di avvenuta «revoca» del pignoramento (*recte*: di «nullità e inefficacia del pignoramento presso terzi»), che viene inviata pure alla banca. Ella chiede allora in via reiterata – a mezzo di diciotto telefonate e due mail, assume – che la banca sblocchi il conto, sì da poterlo riutilizzare, in via segnata per provvedere al pagamento di una serie di utenze.

Il 16 ottobre la banca le comunica di non avere ricevuto alcuna comunicazione di compiuta «revoca» del pignoramento. Seguono ulteriori interlocuzioni tra le parti. In esito alle quali, la banca provvede infine a liberare il conto nella giornata del 4 febbraio 2022.

2.- Posti questi dati di fatto, la ricorrente chiede che questo Arbitro accerti il suo diritto al «risarcimento dei danni cagionati per questo immotivato comportamento dell'intermediario,



che mi ha costretto a rivolgermi altrove per domiciliare le utenze»; come pure il suo diritto alla «restituzione delle somme presenti» sul conto «alla data del 22 settembre 2021».

3.- La banca resiste, chiedendo che «siano rigettate le istanze risarcitorie formulate dalla ricorrente e dichiarata nel resto la cessata materia del contendere».

4.- A sostegno delle proprie richieste, la banca afferma che «a causa di un disguido operativo, il provvedimento di revoca della procedura esecutiva non veniva correttamente inoltrato all'[interno] ufficio competente»; di conseguenza, in data 22 novembre 2021 essa disponeva il pagamento in favore del creditore pignorante delle somme rimaste bloccate sul conto.

Una volta «preso atto del provvedimento di revoca», ha poi provveduto a rimuovere il vincolo apposto al conto; e ha anche riaccreditato – si aggiunge -l'importo che si trovava sul conto al tempo del pignoramento: e ciò nonostante si tratti di somme che sono state versate al creditore pignorante e che quest'ultimo non ha ancora provveduto a restituire.

Precisa di avere altresì trasmesso alla ricorrente la somma di € 21,00, come rimborso delle somme da quest'ultima sopportate per l'attivazione della procedura avanti a questo Arbitro.

Per il resto – soggiunge ancora – manca la prova del danno che la ricorrente assume di avere subito.

DIRITTO

5.- Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 4 febbraio 2022 la banca ha riaccreditato la somma già presente sul conto della ricorrente al tempo dell'avvenuto blocco del medesimo (22 settembre 2021). Pure risultano accreditate sul detto conto le somme sopportate dalla ricorrente per l'attivazione della procedura avanti a questo Arbitro. Con riferimento alle relative domande della ricorrente, va dunque dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

6.- Resta da esaminare, peraltro, la domanda risarcitoria, che pure è stata avanzata dalla ricorrente.

7.- Sempre dalla documentazione presente agli atti risulta che in data 30 settembre è stata consegnato, tra gli altri, anche alla banca qui resistente l'atto di «revoca pignoramento presso terzi n. 00022137/2021».

In quest'atto è chiaramente indicato che «il pignoramento presso terzi è pertanto nullo e inefficace» in ragione del sopravvenuto pagamento del debito. «Conseguentemente tutte le somme, interessi maturati e maturandi, quant'altro egli [*i.d.*: il terzo di cui al pignoramento ex artt. 543 ss. c.p.c.] detenga di pertinenza del tassato per qualunque titolo o causa o quant'altro dovuto alla signora» - si aggiunge - «sono da considerare liberi da ogni vincolo e come tali a disposizione del legittimo proprietario».

8.- Risulta quindi assodato che la banca qui resistente ha ricevuto – alla data del 30 settembre - la comunicazione appena riportata. La stessa, del resto, non nega tale circostanza.

Ugualmente acquisito può dirsi, inoltre, che – nonostante i termini contenutistici della comunicazione appena sopra riferiti – il conto intestato alla ricorrente sia rimasto bloccato dal 30 settembre 2021 a tutto il 4 febbraio 2022: e, dunque, non sia stato utilizzabile da parte della sua titolare per quest'intero periodo.

9.- Ciò posto, non può essere messo in dubbio che l'indicato comportamento della banca – che ha reso, per un certo periodo di tempo, il conto corrente inutilizzabile da parte del suo titolare – sia illegittimo e integri, di per sé, gli estremi di un inadempimento contrattuale.



Di tale inadempimento va anzi sottolineata la «importanza» (nel senso che questo termine assume nel contesto dell'art. 1455 c.c.) che lo stesso risulta in effetti possedere.

Si tratta infatti – com'è del resto evidente - dell'inadempimento di un primario obbligo di prestazione della banca. Secondo quanto indica la norma dell'art. 1852 c.c., invero, nelle operazioni in conto corrente il «correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito».

Nella specie si tratta, inoltre, di un inadempimento non meramente transitorio ovvero incidentale, bensì propriamente duraturo, visto che lo stesso si è protratto per un periodo temporale superiore ai quattro mesi.

10.- A giustificazione del proprio comportamento, la banca adduce che «a causa di un disagio operativo, il provvedimento di revoca della procedura esecutiva ... non veniva correttamente inoltrato all'ufficio competente».

In proposito, non si può non osservare, tuttavia, come il mal funzionamento dell'organizzazione interna dell'intermediario – nel che appunto si sostanzia l'assunto «disguido» - non costituisca causa di inimputabilità al debitore del fatto d'inadempimento, ai sensi della norma dell'art. 1218 c.c. Né, d'altra parte, si scorge ragione per cui l'inefficienza operativa dell'impresa intermediaria dovrebbe (o comunque potrebbe) rimbalzare, per sé, sul capo della sua controparte contrattuale.

11.- Sempre a giustificazione del comportamento tenuto, la banca osserva inoltre che, a suo tempo, ebbe pure a versare le somme presenti sul conto della ricorrente nelle mani del creditore pignorante e che quest'ultimo, peraltro, non gliela ancora restituite.

La resistente trascura di considerare, però, che tale versamento non ha fatto seguito a una qualche indicazione o richiesta proveniente dalla correntista. A fronte delle «doglianze» di quest'ultima di «avere provato a fare un bonifico per coprire la cifra» - si legge, anzi, nelle controdeduzioni depositate dalla resistente - la banca dichiara «come, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento ..., non risultino pervenuti bonifici in favore del rapporto».

D'altra parte – e, ben vedere, pure soprattutto – occorre pur rilevare che, secondo quanto attesta lo stesso intermediario, il versamento della somma al creditore pignorante è avvenuto in data 21 novembre 2021: 51 giorni, cioè, dopo la compiuta (e comunicata) «revoca» del pignoramento.

12.- Ciò posto, e sempre in funzione della domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente, va ancora rimarcato che la banca resistente non nega – a fronte dei plurimi tentativi che la ricorrente assume di avere posto in essere al riguardo – di essere stata raggiunta da richieste di «sblocco», ovvero e più ampiamente di assistenza, da parte di quest'ultima (viene richiamata in proposito la data del 16 ottobre). Non nega di essere stata raggiunta, prima ancora, da una notizia di sopravvenuta «revoca» del pignoramento.

Essa, tuttavia, non indica – a fronte di tutto questo – di avere preso un qualche provvedimento operativo; e nemmeno di avere tenuto, in esito all'apprendimento della notizia, un qualche comportamento in genere: né di accertamento della circostanza, né di assistenza, e accoglienza, del cliente.

Sì che, in definitiva, il comportamento tenuto dall'intermediario si mostra, oltre che negligente sotto il profilo della gestione imprenditoriale del rapporto contrattuale, pure indifferente (ai) e quindi - atteso l'obbligo di comportarsi secondo il canone buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. - contrastante coi bisogni contrattuali del cliente, quale titolare di un conto corrente: quali appunto quelli – del tutto ordinari, del resto, nel contesto di un rapporto di conto corrente - inerenti al pagamento delle utenze in corso.

13.- In considerazione dell'insieme delle rilevazioni così compiute, il Collegio ritiene di liquidare - a titolo risarcitorio e in via equitativa - alla ricorrente la somma di € 200,00, oltre a interessi legali a far tempo dalla presentazione del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 7402 del 11 maggio 2022

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato in € 200,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO